

Bergamo, 19 dicembre 2007


Spett.
Delegazioni Sindacali Aziendali
DIRCREDITO
FABI
FALCRI
FIBA-CISL
FISAC-CGIL
UIL.CA

Oggetto: incontro

Facciamo seguito alle intese nell'incontro odierno per confermarVi la disponibilità ad incontrarVi entro il 31 marzo 2008 per verificare congiuntamente eventuali soluzioni integrative delle prestazioni della Polizza Malattia, nonché le condizioni di accesso dei genitori dei Dipendenti alle prestazioni della polizza stessa .

L'occasione ci è gradita per inviare i nostri migliori saluti.

UBI Banca Scpa



FALCRI


per FIBA


per FABI


x FISAC CGIL


x DIRCREDITO


Verbale di accordo

Il giorno 19 dicembre 2007, in Bergamo, tra:

Unione di Banche Italiane S.c.p.a. (di seguito UBI Banca),

Banca Popolare di Bergamo S.p.a. (di seguito BPB),

e

le Delegazioni Sindacali Aziendali delle Organizzazioni di seguito indicate:

DIRCREDITO/FD

FABI

FALCRI

FIBA CISL

FISAC CGIL

UIL-CA

d'ora in poi denominate complessivamente "OO.SS."

Premesso:

1. che con il Verbale di accordo del 26 Giugno 2007 le Parti hanno proceduto al parziale aggiornamento delle disposizioni contenute nell'accordo quadro del 2 Settembre 1997, e successive modifiche, che disciplina il Fondo Pensione Unione di Banche Italiane S.c.p.a.-Banca Popolare di Bergamo S.p.a. (di seguito "Fondo");
2. che tali modifiche si sono rese necessarie per adeguare la disciplina del Fondo alle norme introdotte in materia di previdenza complementare dal D.lgs. 252/05 e che le stesse sono state approvate nella Assemblea dei Soci, tenutasi in data 24 Maggio 2007, con conseguente approvazione del nuovo Statuto del Fondo;
3. che le Parti condividono che il percorso di aggiornamento di cui al precedente punto 1 debba essere completato al fine di adeguare integralmente la disciplina del Fondo al D.lgs. 252/05, che, come previsto dall'art. 1 del D.lgs. citato, disciplina "le forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio" al fine di "assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale".
4. che, al fine di conseguire tale obiettivo, le Parti ritengono necessario realizzare lo scorporo dallo Statuto del Fondo delle norme relative alle prestazioni di tipo assistenziale in quanto attività non riconducibili alla gestione previdenziale, secondo quanto previsto dal citato D.lgs. 252/05;
5. che il Consiglio di Amministrazione del Fondo, nella riunione del 13 Dicembre 2006, ha deliberato in tal senso, prevedendo che venisse attivato tra le parti negoziali del Fondo il percorso di studio del processo di scorporo della parte assistenziale;
6. che, alla luce della decisione di procedere allo scorporo delle prestazioni di tipo assistenziale dal Fondo Pensione, si rende necessario stipulare uno specifico Verbale di accordo che disciplini la materia, salvaguardando i trattamenti previsti per i beneficiari delle prestazioni stesse.

Ciò premesso,

si conviene e si stipula quanto segue

Art.1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo.



Art 2

Scorporo delle prestazioni di tipo assistenziale

Le Parti concordano che lo Statuto del Fondo sia modificato al fine di conseguire gli obiettivi indicati ai punti 3 e 4 delle premesse.

Le prestazioni di tipo assistenziale oggetto dello scorporo sono indicate al successivo art.3 (rimborso spese sanitarie).

Lo scorporo quindi non riguarda le prestazioni:

- di invalidità
- di premorienza conseguenti e non conseguenti ad infortunio.

Le modifiche di cui al 2^ comma dovranno essere tempestivamente esaminate dal Consiglio di Amministrazione del Fondo e conseguentemente sottoposte alla approvazione della Assemblea dei Soci.

Art.3

Prestazioni di tipo assistenziale (rimborso spese sanitarie)

Sono integralmente confermate le prestazioni di tipo assistenziale (rimborso spese sanitarie) disciplinate dal verbale di accordo del 21 dicembre 1995 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.4

Contribuzione

Le Parti confermano che le Banche continueranno a versare i contributi necessari per la stipula della polizza sanitaria, che per il 2007 ammontano ad € 265,98 per assicurato.

Ai fini della gestione assistenziale i Dipendenti, i loro familiari e i familiari superstiti, versano i seguenti contributi:

- 0,2% della retribuzione annua al mese di dicembre dell'anno precedente utile al calcolo del Tfr (con un massimo retributivo di Euro 25.822,84 per il Personale appartenente alle Aree professionali e i Quadri Direttivi di 1^ e 2^ livello, di Euro 51.645,69 per i Quadri Direttivi di 3^ e 4^ livello e di Euro 77.468,53 per i Dirigenti);
- Euro 38,73 per il coniuge assicurato e non a carico previdenzialmente;
- Euro 10,33 per ogni altro familiare assicurato.

Per il Personale in quiescenza e per gli ex Dipendenti che fruiscono delle prestazioni straordinarie del "Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del Personale del Credito" (di seguito "Fondo di Solidarietà"), i contributi di cui ai punti precedenti vengono così definiti per nucleo familiare:

- Euro 92,96 per gli ex Dirigenti (Euro 46,48 per i coniugi superstiti);
- Euro 61,98 per gli ex QD3 e QD4 (Euro 30,99 per i coniugi superstiti)
- Euro 30,98 per gli altri ex Dipendenti (Euro 15,49 per i coniugi superstiti)

Per quanto altro non richiamato, si rinvia alle previsioni del citato verbale di accordo del 21/12/1995.

Art.5

Cassa di Assistenza

Le Parti concordano di individuare nella "Cassa di Assistenza Interaziendale Gestione UBI Assicurazioni" (di seguito "Cassa") l'Ente al quale, con decorrenza 1 Gennaio 2008, sarà versata la contribuzione a carico delle Banche e dei Dipendenti, per garantire ai beneficiari le prestazioni di

cui al precedente articolo 3. Tali prestazioni saranno garantite attraverso la stipula da parte della Cassa di apposita polizza assicurativa, distinta per ciascuna Banca aderente, avente lo stesso contenuto e le stesse prestazioni attualmente vigenti.

La Cassa conseguentemente, a decorrere dalla data di approvazione delle modifiche statutarie del Fondo da parte delle competenti Autorità (COVIP), subentra in tutti i rapporti attivi e passivi della Gestione assistenziale del Fondo esistenti a tale data. Le Banche si assumeranno ogni eventuale futura passività che dovesse eventualmente manifestarsi in relazione alla cessata Gestione assistenziale del Fondo, unitamente ai costi di gestione della Cassa Interaziendale.

Art.6

Commissione Polizza Sanitaria

Le Parti istituiscono con decorrenza 1 Gennaio 2008 la "Commissione Polizza Sanitaria", secondo le norme di seguito indicate, che avrà competenza per entrambe le Banche stipulanti.

Fermo restando che la definizione delle prestazioni di tipo assistenziale (rimborso spese sanitarie) è rimessa agli accordi stipulati tempo per tempo dalle Parti, la Commissione ha i seguenti scopi:

- a) coadiuvare le Parti contraenti della polizza nella corretta interpretazione delle clausole contrattuali;
- b) suggerire alle Parti contraenti, con opportuni indirizzi orientativi, la messa allo studio di modifiche alle condizioni contrattuali in corso;
- c) fornire utili ed opportuni suggerimenti alle Parti contraenti affinché sia data la necessaria informazione agli assicurati sugli aspetti tecnici della polizza;
- d) verificare l'andamento tecnico della polizza (rapporto sinistri/premi) ipotizzando gli eventuali correttivi per l'annualità successiva;
- e) verificare i dati ed i conteggi del bilancio di partecipazione agli utili previsto da apposita clausola di polizza;
- f) analizzare e portare all'attenzione delle Parti contraenti eventuali casi emblematici che si ritiene possano caratterizzare l'andamento tecnico della polizza;
- g) esaminare le posizioni di possibile controversia, acquisendone gli elementi di valutazioni;
- h) proporre l'esenzione dal pagamento del contributo a carico dell'assicurato per i nuclei famigliari in condizione disagiata, fermo restando che l'esenzione è automatica per gli associati in quiescenza a favore dei quali essa è prevista per motivi di reddito ai sensi dell'accordo 21/12/95.



Ai fini delle verifiche di cui alle precedenti lettere d) ed e) la Commissione potrà avere a disposizione la seguente documentazione, predisposta dalla Compagnia Assicuratrice:

- tabulati di riepilogo dei pagamenti effettuati;
- tabulati di riepilogo dei sinistri denunciati e riservati;
- tabulati statistici.

La Commissione è composta da:

- 1 membro per ogni organizzazione sindacale firmataria del presente Verbale di accordo;
- 1 membro per ogni Banca firmataria del presente Verbale di accordo;
- 1 membro per la Compagnia Assicuratrice;
- 1 membro per i pensionati beneficiari della polizza sanitaria, da nominarsi secondo le modalità che saranno definite tra le Parti entro il 30/06/2008.

I componenti sono designati con comunicazione scritta alla Cassa ed alla Compagnia Assicuratrice (unitamente all'eventuale sostituto in caso di impedimento), durano in carica dal 1 Gennaio al 31



Dicembre di ogni anno e sono confermati per l'anno successivo se non vengono comunicate variazioni entro il 30 Novembre dell'anno precedente.

La Commissione nominerà, inoltre, anche all'infuori dei suoi membri, un Segretario che redigerà i verbali delle riunioni.

I verbali, letti per approvazione, saranno consegnati in copia a tutte le parti interessate.

La Commissione è convocata dalle Banche dopo avere concordato con i membri della stessa l'ora, la data e l'ordine del giorno della riunione.

Le riunioni saranno tenute con cadenza trimestrale, con possibilità di effettuare convocazioni straordinarie su richiesta scritta di almeno tre membri della Commissione.

Art.7

Beneficiari delle prestazioni di tipo assistenziale (rimborso spese sanitarie)

Le Parti confermano che, con la sottoscrizione del presente Verbale di Accordo, non interviene alcuna variazione nella individuazione dei beneficiari delle prestazioni assistenziali.

I beneficiari delle prestazioni, pertanto, sono:

- a) i Dipendenti di UBI Banca già Associati al Fondo come Dipendenti della BPU Banca e della BPB e già Dipendenti della Banca Popolare di Bergamo – Credito Varesino Srl, in servizio alla data del 30 Giugno 2003;
- b) i Dipendenti di UBI Banca già Associati al Fondo come Dipendenti della BPU Banca e della BPB, assunti ex novo successivamente al 30 Giugno 2003;
- c) i Dipendenti di UBI Banca e della BPB assunti a partire dal 1° Aprile 2007;
- d) i Dipendenti di UBI Banca e della BPB già beneficiari alla data del presente accordo delle prestazioni assistenziali che passano alle dipendenze di altre società del Gruppo per effetto di cessione del contratto di tipo collettivo o individuale;
- e) gli ex dipendenti della Banca Popolare di Bergamo – Credito Varesino in quiescenza;
- f) gli ex dipendenti di cui ai punti a) b) c) in quiescenza;
- g) gli ex Dipendenti delle categorie descritte ai punti a), b) e c) che fruiscono delle prestazioni previste dal Fondo di Solidarietà;
- h) i familiari che risultino a carico delle persone di cui ai punti precedenti a), b), c), d), e) ed f) secondo le norme che regolano gli assegni familiari (D.P.R. n. 797 del 30/5/55);
- i) il coniuge e i figli minori delle persone di cui ai punti a), b), c), d), e) ed f) anche se non risultino a carico delle stesse;
- j) i coniugi superstiti di dipendenti deceduti in servizio, in quiescenza o che fruiscono delle prestazioni previste dal Fondo di Solidarietà, finché dura lo stato vedovile;
- k) i figli minori, anche se non a carico, e i figli maggiorenni se a carico di dipendenti deceduti in servizio, in quiescenza o che fruiscono delle prestazioni previste dal Fondo di Solidarietà;
- l) i figli riconosciuti permanentemente inabili al lavoro e appartenenti al nucleo familiare dei dipendenti in servizio, in quiescenza, o che fruiscono delle prestazioni previste dal Fondo di Solidarietà o di dipendenti deceduti;
- m) i figli maggiorenni sino al compimento del 24^o anno di età, anche se non a carico, a condizione che non svolgano prestazioni lavorative remunerate;
- n) le persone non appartenenti al nucleo familiare, ma già con lo stesso conviventi in quanto sono in attesa di regolarizzazione formale di affido preadottivo ed in affido.

Letto, approvato, sottoscritto.



Unione di Banche Italiane s.c.p.a.

Large handwritten signature

Banca Popolare di Bergamo s.p.a.

DIRCREDITO

Scop

FABI

Indignone

Roberto

FALCRI

Golden

FIBA CISL

Il fatto che non...

FISAC CGIL

But

UIL-CA